

CONVENZIONE

concernente la messa a disposizione a titolo gratuito, da parte del COMUNE DI TRENTO a favore della REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL di beni del patrimonio museale comunale. -----

Tra le Parti

(1) COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale n. 00355870221 rappresentato da:

- dott. GIORGIO ANTONIACOMI nato a ***** (**), il *****, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento;-----

(2) REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL, con sede in,, codice fiscale n., rappresentato da:

- dott., nato a ***** (**), il *****, che interviene ed agisce nella sua qualità di

- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Trento n. *** di data ** ***** 2020 ed alla deliberazione della Giunta regionale n. ** di data ***** 2020, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;-----

p r e m e s s o c h e:

- in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 1, primo comma, punto 2 della Legge

24 aprile 1941 n. 392 “Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari”, il quale prevedeva che tra le spese obbligatorie a carico dei Comuni rientrassero “la fornitura e la riparazione dei mobili”, il Comune di Trento, nel corso degli anni, ha fornito alle sedi degli Uffici giudiziari diversi beni mobili, funzionali allo svolgimento dell'attività degli stessi, così come individuati dalla Relazione di data 29 agosto 2019 del Servizio Beni comuni e gestione acquisti;

- in epoca successiva, dapprima l'art. 1 comma 526 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, e poi l'art. 1, comma 12, del D.Lgs. 7 febbraio 2017 n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, hanno disposto, rispettivamente, il trasferimento della titolarità delle spese obbligatorie al Ministero della giustizia a decorrere dal 1° settembre 2015 ed il trasferimento alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di “attrezzature, arredi e beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate”;

- a seguito di tale previsione, in relazione all'elenco dei beni mobili di proprietà comunale iscritti in inventario (Cdc 13.003.000 – Uffici giudiziari) trasmesso alla Regione ai fini della ricognizione straordinaria dei beni mobili prevista per l'avvio della contabilità economica-patrimoniale, con nota 30 novembre 2018, la stessa ha comunicato di aver rilevato e verificato la presenza presso le sedi degli Uffici giudiziari di detti beni, fornendo al Comune un elenco di arredi e quadri di autore;

- con Concluso n. 549 del 30 settembre 2019, la Giunta comunale di Trento ha dato mandato, per quanto riguarda i quadri d'autore di proprietà comunale presenti presso gli Uffici Giudizari, di verificare presso la Regione l'eventuale interesse della medesima ad acquisire i suddetti in comodato gratuito;

- la Regione, con nota del 24/06/2020, ha comunicato il proprio interesse ad acquisire in comodato gratuito i predetti quadri d'autore;

ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

1. il COMUNE mette a disposizione, a titolo gratuito, a favore della REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL, i beni artistici appartenenti al patrimonio del Comune di Trento, come individuati nell'elenco allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

2. La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci), a decorrere dalla sottoscrizione e si intende prorogata tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato la disdetta almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del termine, così come previsto dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 44, commi 2 e 5 (Comodato e deposito di beni culturali).-----

3. La REGIONE si impegna rispettivamente:

a) a custodire i beni di cui all'allegato elenco, osservando le cautele d'uso per la loro migliore conservazione, obbligandosi a contrarre per gli stessi idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da furto, incendio, danneggiamento e perdita sulla base dei valori di stima rispondenti ai valori patrimoniali indicati nell'elenco A) allegato al presente atto; copia della polizza sarà trasmessa al Comune per la valutazione di idoneità. In caso di prestito delle opere di cui all'art. 1 a soggetti che ne fanno richiesta per la realizzazione di mostre temporanee, la REGIONE si accerta che sussista la copertura assicurativa “chiedo a chiedo”;-----

b) ad esercitare un idoneo servizio di custodia ai beni messi a disposizione;

c) a contrassegnare le opere, in caso di eventuale prestito delle stesse a terzi per attività espositive, con la dicitura “opere di proprietà del Comune di Trento”;-----

d) a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e agli interventi

conservativi necessari per la buona conservazione delle opere, per la durata della presente convenzione.-----

e) ad assicurare al COMUNE la disponibilità temporanea delle opere per eventuali mostre o eventi culturali che siano organizzati direttamente dal medesimo ente o in collaborazione con soggetti terzi, previa presentazione di apposita richiesta formale da parte del COMUNE, con almeno un mese di preavviso rispetto al momento di prelevamento delle opere;

4. Alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo da parte delle Parti, i beni concessi dovranno essere restituiti al COMUNE con verifica in contraddittorio e verbalizzazione dello stato di conservazione.-----

5. La messa a disposizione dei beni di cui al precedente art. 1 (uno) si intende effettuata esclusivamente per consentire alla REGIONE l'abbellimento degli Uffici Giudiziari di Trento, ritenendosi conseguentemente vietato qualsiasi altro diverso utilizzo.-- È altresì consentito il prestito temporaneo dei beni a soggetti aventi diritto, che organizzino nell'ambito delle proprie attività, mostre ed esposizioni, previo ottenimento delle autorizzazioni prescritte in materia dalla normativa vigente, nonché la riproduzione video-fotografica e la pubblicazione dei beni medesimi. In entrambi i casi, dovrà essere indicata la proprietà comunale delle opere, così come specificato nell'art. 3, lett. c). La REGIONE comunica preventivamente al COMUNE il prestito, indicando il soggetto richiedente, il periodo di permanenza dell'opera fuori dagli Uffici Giudiziari e la copertura assicurativa.-----

6. La REGIONE sarà tenuta ad effettuare gli eventuali restauri che si rendessero necessari ai beni del patrimonio messo a disposizione, previa autorizzazione del COMUNE, con il parere della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia.-----

7. Il COMUNE si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive di tutti i beni messi a disposizione con la presente convenzione. La REGIONE informerà il COMUNE di

qualsiasi sinistro relativo alle opere, impegnandosi a porre in atto tutti gli opportuni interventi per ridurre il pregiudizio alle stesse.-----

8. Eventuali modifiche, aggiornamenti od integrazioni che non incidano, in modo significativo, sul contenuto della presente convenzione sono ammissibili previo consenso e sottoscrizione dei legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori. Eventuali modifiche sostanziali comportano il rispetto di tutte le procedure amministrative utilizzate per l'approvazione della convenzione iniziale. -----

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di comodato di beni mobili, D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 44, nonché del Codice Civile in materia di comodato e deposito.-----

10. Per ogni effetto del prestato atto, le parti eleggono domicilio legale presso la sede del COMUNE e per ogni controversia si riconosce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Trento.-----

11. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, stanno e si assumono a carico dell'Ente concessionario.-----

Agli effetti fiscali: le Parti dichiarano che il presente contratto, avente ad oggetto il comodato di beni mobili, è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.-----

Letto accettato e sottoscritto.-----

Trento,

COMUNE DI TRENTO
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, Il Dirigente
- *Giorgio Antoniacomi* -

Trento,

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Servizio, Il Dirigente

- dott. ***** -